Su questa base normativa il Ministro per la pubblica amministrazione ha emanato il decreto dell'8 ottobre 2021, con il quale sono state fornite le prime indicazioni per il rientro "in presenza", immediato per i dipendenti addetti ad attività di *front office* e graduale per quelli addetti alle attività di *back office*. In questa fase è stato dato supporto al Direttore dell'Ufficio, nello studio della normativa di riferimento, al fine di redigere l'ordine di servizio per il rientro graduale da completare entro il 30 ottobre 2021.

Nel rispetto dell'art. 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il personale in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il personale in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita e dichiarato "fragile", nonché i dipendenti "*che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*" ai sensi dell'art. 39 del decreto-legge n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, sono stati mantenuti in regime di lavoro agile.

Si è provveduto, quindi, a modificare i programmi di lavoro agile, denominandoli "accordi" e adeguandoli ai nuovi riferimenti normativi intervenuti e a curarne la sottoscrizione da parte dei dipendenti, insieme all'informativa sulla sicurezza, parte integrante di ogni singolo accordo, sottoscritta anche dal Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza sul lavoro.

Con riferimento allo *smart working* il servizio di Gestione del personale ha continuato ad inviare mensilmente alla Direzione generale del personale e della formazione i dati relativi al personale in *smart working*, distinto in uomini e donne, e il numero medio di dipendenti che giornalmente nel mese hanno prestato servizio in ufficio, nonché il numero di giornate lavorate nel mese, distinte tra quelle lavorate in presenza e quelle lavorate in *smart working*, estraendo i dati dal *Time Management*.

Una rilevazione simile, ma più elaborata di quelle mensili sopra citate, è stata altresì comunicata alla Direzione Generale del personale e della formazione in relazione al rientro graduale in presenza, a seguito del decreto dell'8 ottobre 2021. La rilevazione, indetta dal Dipartimento della Funzione pubblica e denominata "*Indagine rapida sul rientro in presenza del personale delle pubbliche amministrazioni*", consisteva nella risposta ad un questionario che prendeva in considerazione tre date (1 ottobre, 15 ottobre e 30 ottobre), nelle quali fare

una fotografia del personale degli Uffici I e II del Capo Dipartimento rispetto ad alcuni parametri:

- numero di dipendenti in servizio, distinto in uomini e donne;
- numero di dipendenti in lavoro agile, distinto in uomini e donne;
- numero di dipendenti in lavoro agile nelle condizioni di cui all'art. 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- numero di giornate lavorate dal complesso dei dipendenti;
- numero di giornate di lavoro agile fruite dal complesso dei dipendenti;
- numero di giornate di lavoro agile fruite dai dipendenti nelle condizioni di cui all'art. 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- numero di giornate di assenza del complesso dei dipendenti per ferie, malattia o altri permessi retribuiti.

Il questionario prevedeva, poi, l'inserimento di un'altra serie di dati relativi ai seguenti aspetti:

- numero complessivo di assenze ingiustificate dei dipendenti a causa della mancata presentazione del green pass su richiesta;
- misure di accompagnamento adottate per il rientro in presenza;
- sportelli per assistenza agli utenti attivi e motivazioni relative a quelli eventualmente non attivi;
- specifica indicazione delle condizionalità rispettate per l'eventuale ripristino del lavoro agile;
- eventuali criticità riscontrate per l'agevolazione del rientro in presenza.

I dati sono stati raccolti, attraverso varie interrogazioni *ad hoc*, sul sistema di rilevazione delle presenze, *Time Management*, effettuando anche sommatorie o ulteriori riscontri matematici per verificare l'esattezza dei dati inseriti nel questionario *online*, predisposto dalla Direzione Generale del personale e della formazione sulla piattaforma *Microsoft Forms*, utilizzata anche per le rilevazioni mensili sullo *smart working*.

Nel perdurare dello stato di emergenza il servizio Gestione del personale ha provveduto a comunicare ai dipendenti le convocazioni a visita di sorveglianza sanitaria eccezionale per l'attestazione della condizione di lavoratore "fragile" da parte del medico del lavoro, ai sensi dell'art. 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Ha effettuato approfondimenti normativi, a supporto del Direttore dell'ufficio, sui concetti di quarantena e di sorveglianza attiva e su situazioni particolari di dipendenti, in relazione alla condizione di rischio di contagio da Covid-19 e, nello stesso tempo, all'opportunità di concessione del lavoro agile, formulando anche bozze di quesiti alla Direzione Generale del personale e della formazione.

Con l'entrata in vigore del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, è stato, inoltre, introdotto l'obbligo per i pubblici dipendenti di accedere ai luoghi di lavoro muniti della certificazione verde Covid-19 (cd. *green pass*) e l'obbligo di esibizione della certificazione medesima a richiesta. Ne è seguita una circolare del Capo Dipartimento del 13ottobre, con la quale i Direttori degli Uffici sono stati incaricati di eseguire il controllo giornaliero sulle certificazioni verdi dei propri dipendenti, ad eccezione di quelli che, per particolari patologie, non si sono potuti sottoporre al vaccino anti Covid-19.

Al fine di consentire al Direttore dell'Ufficio di procedere alle verifiche, a richiesta, della validità delle certificazioni per singolo dipendente o gruppi di essi, senza scaricare né stampare tali dati a tutela della *privacy*, è stato compilato un *form*, messo a disposizione dalla Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati, con i dati del Direttore e di un delegato, al fine di attivare le relative utenze sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, NoiPA, dove è stato inserito il servizio di verifica *green pass* Covid-19. Attraverso tale servizio, riservato dalle Linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2021 alle amministrazioni con almeno 1.000 dipendenti dotate di sistemi informativi di gestione del personale, le informazioni sulla validità delle certificazioni verdi Covid-19 sono acquisite direttamente dalla Piattaforma Nazionale – *Digital Green Certificate* (PN–DGC) del Ministero della salute, previa autorizzazione e accreditamento.

Con riguardo alle attività connesse alla valutazione del personale non dirigente, all'inizio del 2021 è stata chiusa la valutazione 2020, e il Direttore dell'Ufficio ha assegnato il punteggio finale attribuito a ciascun dipendente, provvedendo poi alla redazione dell'elenco dei dipendenti in ordine di punteggio e alla comunicazione agli interessati delle attestazioni della valutazione ottenuta.

Chiusa la valutazione dei dipendenti per l'anno 2020, sono state compilate le schede di valutazione per l'anno 2021, inserendo gli obiettivi individuati per ciascuno nei *format* allegati al Sistema di Misurazione e Valutazione delle *Performance* e, alla fine del primo semestre, sono stati raccolti i dati relativi allo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati.

4.11 Call center

Il *Call Center* Giustizia, presso cui lavorano sei dipendenti, un coordinatore e cinque addetti, è collocato al secondo piano dell'edificio di via Tronto.

Il servizio, caratterizzato – come altri dell'Ufficio I del Capo Dipartimento – da essenzialità e indefettibilità, è stato offerto fino al 15 ottobre 2021 anche in modalità delocalizzata con la presenza giornaliera in sede di due unità, per consentire il trasferimento di chiamata dalle linee cui risponde il *Call Center* verso le utenze private dei singoli addetti in *smart working*.

Il *Call center*, in relazione all'andamento epidemiologico e al conseguente mutare delle condizioni di accesso agli Uffici sul territorio, ha costantemente assistito l'utente nella fruizione dei servizi predisposti ed erogati in costanza della situazione emergenziale.

Nel 2021 ha continuato ad occuparsi delle numerose procedure di reclutamento del personale bandite nell'anno precedente e delle richieste di chiarimento riferite alle successive fasi (calendario delle prove, espletamento delle prove, graduatorie), nonché di quelle avviate nel 2021 e di seguito elencate:

- allievi agenti polizia penitenziaria – 28 ottobre 2021 – Concorso per 1479 posti ruolo maschile e femminile;
- vice sovrintendenti Polizia penitenziaria – 21 giugno 2021 – Concorso interno per 583 posti ruoli maschile e femminile;
- allievo commissario polizia penitenziaria – 24 giugno 2021 – Concorso per 120 posti;
- Fiamme Azzurre polizia penitenziaria – 21 luglio 2021;
- Avvocato – Sessione d'esame 2021;
- 8.171 unità addetti ufficio del processo – 6 agosto 2021 – Concorso RIPAM.

Moltissime sono state anche le selezioni avviate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per figure professionali come quella di medici, esperti psicologi e criminologi, esperti di servizio sociale.

Un'altra procedura di largo interesse è quella relativa all'attribuzione di borse di studio per l'anno 2020 per tirocini formativi presso gli Uffici giudiziari, ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge n. 69/2013, avviata con decreto interministeriale 31 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 6 maggio 2021.

Con la collaborazione del competente ufficio della Direzione Generale del personale e della formazione è stato inoltre possibile offrire una assistenza più specifica ai dipendenti interessati alle seguenti procedure di mobilità:

- selezione di 360 unità di personale II Area, in mobilità temporanea, all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione;
- interpello 13 luglio 2021 di assestamento ai sensi dell'art. 7 dell'accordo sulla mobilità 15 luglio 2020 per 414 (ridefiniti 412) posti – profilo Operatore giudiziario Area II – e 590 (ridefiniti 588) posti – profilo Conducente di automezzi Area II;
- interpello 29 aprile 2021 di assestamento per 275 posti di Direttore area III.

Di anno in anno il *Call center* riscontra la sempre crescente esigenza di chiarimenti da parte di utenti stranieri che, dall'estero, scrivono per chiedere informazioni. I quesiti più frequenti sono quelli relativi a:

- modalità di richiesta dall'estero dei certificati penali e dei moduli multilingue;
- possibilità di far riconoscere in Italia il proprio titolo professionale;
- problematiche attinenti alla sottrazione internazionale di minore;
- come far valere il diritto a ricevere una prestazione alimentare da parte di una persona che vive in uno Stato estero;
- modalità di richiesta di copie di atti notarili;
- possibilità di conoscere se una persona deceduta in Italia ha fatto testamento;
- richieste di informazioni su familiari detenuti in Italia;
- problematiche di coppie di nazionalità diverse: matrimonio, divorzio, separazione.

Questa attività è particolarmente delicata perché da un lato comporta la difficoltà di comprendere il quesito, spesso espresso in lingua straniera, dall'altro quella di rispondere, in lingua italiana, utilizzando termini e frasi semplici, ma corrette, per spiegare procedure a volte complesse e articolate.

Dal 1° gennaio 2021 al 18 novembre 2021 sono stati rilevati i seguenti contatti:

- *email*: 3.652
- telefonate: 15.083.

4.12 Convenzioni

La materia delle convenzioni di competenza del Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi riguarda l'esame, nel merito, di convenzioni, accordi o protocolli di intesa stipulati dai Capi degli Uffici giudiziari con soggetti pubblici o con soggetti privati al fine di conseguire una maggiore efficienza e un miglioramento del servizio dell'Ufficio, con conseguente beneficio per i cittadini e le imprese, e trasmessi al Capo Dipartimento per l'autorizzazione, secondo quanto di seguito precisato.

Per quanto attiene alle convenzioni stipulate con Amministrazioni pubbliche ovvero con soggetti pubblici, le stesse sono sottoposte alla preventiva autorizzazione, a pena di inefficacia, da parte del Ministero della giustizia e devono essere autorizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come statuito dall'art. 1, comma 787, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Inoltre, le convenzioni devono soddisfare i dettami della circolare emessa da Dipartimento l'8 novembre 2016: pertanto, l'apposito gruppo di lavoro interdipartimentale istituito all'uopo per lo studio della materia convenzionale (costituito da esperti della Direzione Generale del personale e della formazione che richiedono, al bisogno e secondo la materia trattata, consulenze tecniche specifiche alla Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione, alla Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati e al Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità), esamina il testo convenzionale per verificarne la rispondenza o meno alla citata circolare, elabora un parere tecnico e, sulla base di esso, il Capo Dipartimento emette un provvedimento di autorizzazione o meno della convenzione o dell'accordo.

Per quanto riguarda le convenzioni stipulate con "*soggetti diversi*" dalle pubbliche Amministrazioni ovvero con soggetti privati, non è necessaria la preventiva autorizzazione del Capo Dipartimento, ma quest'ultimo elabora e trasmette all'Ufficio giudiziario un parere favorevole o non favorevole alla conclusione e all'esecuzione dell'accordo, sulla base del lavoro del gruppo interdipartimentale che verifica la rispondenza o meno del testo convenzionale alle previsioni della circolare DOG del 13 ottobre 2017, che disciplina appunto le convenzioni stipulate tra Uffici giudiziari e soggetti privati.

In linea generale, con riferimento alla materia degli accordi convenzionali, è possibile distinguere i seguenti ambiti tematici: distacchi di personale, tirocini *curriculari* ed *extracurriculari*, attività di volontariato, ausilio all'attività di istituto, pubblicità legale o del sito *internet*, alternanza scuola-lavoro e collaborazioni varie, quali ad esempio collaborazioni scientifiche relative alla consultazione di banche dati, estrazione di giurisprudenza e flussi informativi.

La maggior parte delle convenzioni con soggetti pubblici trasmesse ed autorizzate dal Capo Dipartimento riguarda lo svolgimento di attività di volontariato, attivazione e svolgimento di tirocini di formazione e orientamento presso Università o SSPL e assegnazione temporanea di personale.

Per quanto concerne le convenzioni stipulate con soggetti privati è possibile individuare come ambito tematico prevalentemente lo svolgimento di attività di volontariato, servizi di

pubblicità legale e gestione del sito *internet* dell'Ufficio giudiziario nonché collaborazioni varie, quali attività di supporto alle cancellerie.

Nel 2021 le convenzioni, esaminate nel merito, a cui si è fornito risposta con nota di trasmissione a firma del Capo Dipartimento sono 114, così distinte:

- 82 stipulate con soggetti pubblici, di cui 55 autorizzate, 4 non autorizzate e 23 non necessitanti di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 787, della legge 28 dicembre 2015, n. 218 in quanto non rientranti nella casistica di cui alla circolare del Dipartimento;
- 32 stipulate con soggetti privati, di cui 25 con parere favorevole e 7 con parere non favorevole.

4.13 Nomina dei Commissari ad acta ed esecuzione dei giudicati di ottemperanza

Nel complesso ed ampio ambito di competenza dell'Ufficio I del Capo Dipartimento rientra l'attività di designazione dei Commissari *ad acta*, per l'esecuzione di sentenze di ottemperanza, relative a decreti emanati *ex lege* Pinto n. 89/2001 che condannano l'Amministrazione al pagamento di un'equa riparazione per il danno da irragionevole durata del processo.

L'Ufficio, al fine di assolvere all'adempimento, procede alla individuazione del Commissario *ad acta,* tra i Dirigenti degli Uffici del distretto della Corte di appello, in cui il decreto Pinto non sia stato eseguito, ovvero, a fronte di un elevato numero di sentenze, tra i Dirigenti in servizio presso gli Uffici periferici del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, seguendo un criterio di rotazione nell'assegnazione idoneo a garantire un'equa distribuzione degli incarichi e dei relativi carichi di lavoro.

Rispetto a quanto accaduto nel corso dell'anno precedente, a fronte di una considerevole diminuzione delle sentenze provenienti dal Tar Catanzaro, nel 2021 si è registrato un cospicuo aumento delle sentenze pervenute dal Tar Campania – Sezione Napoli nelle quali si dispone la nomina di Commissario *ad acta* nella persona di un dirigente di ruolo dell'Amministrazione da individuarsi a cura del Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi. A quest'ultime si aggiungono, in numero notevolmente inferiore, sentenze provenienti da alcuni dei Tribunali Amministrativi Regionali relativi ai distretti ricompresi nel cd. Piano straordinario di rientro dal debito Pinto (Caltanissetta, Catanzaro, Genova, Lecce, Napoli, Perugia, Potenza, Roma, Salerno).

Nel corso del 2021 l'Ufficio I si è occupato anche di una serie di adempimenti, relativi a sentenze di ottemperanza che dispongono la nomina di un Commissario *ad acta* nella persona

di un Dirigente dell'Amministrazione giudiziaria, individuato dal Segretario Generale del Ministero. A tal fine, l'Ufficio di Gabinetto richiede l'indicazione del nominativo di un Dirigente al DOG, che ne individua uno in servizio presso gli Uffici giudiziari, occupandosi anche di curare eventuali successivi adempimenti occorrenti.

Di seguito un prospetto riassuntivo e comparativo dei provvedimenti di nomina disposti nel 2020 e nel 2021, ai quali si devono aggiungere i 34 provvedimenti di nomina predisposti su per nomine fatte dal Gabinetto del Ministro, come sopra specificato, previa individuazione del nominativo del Dirigente da incaricare effettuata dal Capo Dipartimento.

Nomine Commissari ad acta – anni 2020 e 2021

	2020	**2021**
Campania	105	363
Calabria	141	3
Basilicata	4	9
Lazio	11	1
Sicilia		8
Totale	**261**	**384**

Dati aggiornati al 22 novembre 2021

4.14 Onorificenze

Per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana", istituito con la legge 3 marzo 1951, n. 178 (G.U. n. 73 del 30 marzo 1951), l'Ufficio I del Capo Dipartimento svolge il compito di raccordo tra le Direzioni Generali, la Prefettura competente per territorio e l'Ufficio del Gabinetto, in quanto risulta necessario verificare che il candidato sia immune da precedenti o procedimenti penali nonché disciplinari e vanti una situazione fiscale regolare.

L'Ordine è composto di cinque classi: Cavalieri di Gran Croce, Grandi Ufficiali, Commendatori, Ufficiali e Cavalieri. Per altissime benemerenze può essere eccezionalmente conferita ai Cavalieri di Gran Croce la decorazione di Gran Cordone.

Le proposte di conferimento dell'onorificenza determinano l'apertura di approfondita istruttoria, come stabilito dall'art. 4 del d.P.R. 13 maggio 1952, n. 458 e come ribadito dalla direttiva impartita dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 3071 dell'8 agosto 2002.

Nel corso dell'anno 2021, l'Ufficio I ha definito tre segnalazioni per il conferimento di onorificenze, nello specifico, due per l'assegnazione del titolo di Cavaliere, mentre l'altra per il titolo di Ufficiale dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana".

Si segnala anche il caso di una particolare richiesta per il riconoscimento di onorificenza quale vittima del dovere ai sensi dell'art. 34, comma 2 *bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

In tal caso, la richiesta è stata sollecitata più volte da parte dell'istante, nonostante il già avvenuto rigetto, coinvolgendo la Presidenza della Repubblica, l'Ufficio del Gabinetto, il Ministero dell'interno ed il Ministero della giustizia.

Il ferimento dell'istante, che prestava servizio presso l'Amministrazione giudiziaria, oggetto di procedimento penale celebrato innanzi alla Corte di Assise, era già stato sottoposto all'Amministrazione che aveva riconosciuto l'infermità dipendente da causa di servizio.

Quanto al riconoscimento dell'onorificenza di cui in oggetto, alla luce dell'istruttoria effettuata e sulla base degli elementi raccolti dalla competente Direzione Generale del personale e della formazione, si è rappresentato che non sono emersi e non sussistono ulteriori pertinenti elementi documentali in possesso dell'Amministrazione rispetto a quelli già comunicati al Ministero dell'interno, il quale aveva già espresso parare negativo per tale riconoscimento nel 2011.

Infine, è emerso che ogni valutazione circa la qualificazione dell'evento di cui è rimasto vittima l'istante, attiene al merito dell'istruttoria che la legge attribuisce alla competenza del Ministero dell'interno, ai sensi degli artt. 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999 n. 509.

UFFICIO II DEL CAPO DIPARTIMENTO
CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE E PIANTE ORGANICHE

Di seguito si illustrano le attività di competenza dell'Ufficio II relative alla determinazione delle dotazioni e delle piante organiche del personale di magistratura e del personale dirigenziale ed amministrativo, redatta valorizzando altresì l'apporto offerto dal predetto Ufficio II nella predisposizione e attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del Ministero della giustizia

1. Le piante organiche flessibili distrettuali e la determinazione delle condizioni critiche di rendimento

Il comma 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020–2022*") ha introdotto, mediante l'integrale sostituzione del Capo II della legge 13 febbraio 2001, n. 48 (recante "*Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura*"), l'istituto delle piante organiche flessibili distrettuali da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli Uffici giudiziari del distretto che versino in situazioni critiche di rendimento, abrogando le disposizioni relative alla figura e alle attribuzioni del magistrato distrettuale.

In attuazione della normativa citata, con nota del Ministro del 30 ottobre 2020 è stata trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura, per il prescritto parere, la Relazione tecnica illustrativa, corredata dello schema di decreto ministeriale, concernente la proposta di determinazione delle piante organiche della nuova figura magistratuale.

Nello specifico la proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento ed in continuità con l'analisi ed i criteri seguiti per la ridefinizione delle piante organiche fisse, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale – fissato in 176 unità, di cui 122 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti – sia dei contingenti destinati ai singoli distretti, individuati all'esito della valutazione di una combinazione di indicatori eterogenei, di cui alcuni, aventi carattere prevalente, connessi all'assetto dimensionale dei distretti, ed altri, di valenza integrativa e sussidiaria, inerenti ad aspetti specifici che connotano le diverse realtà territoriali.

La tabella che segue fornisce una sintetica rappresentazione dei predetti contingenti:

DISTRIBUZIONE DISTRETTUALE DEI POSTI DI PIANTA ORGANICA FLESSIBILE			
DISTRETTO	Posti assegnati	*di cui giudicanti*	*di cui requirenti*
ANCONA	6	*4*	*2*
BARI	7	*5*	*2*
BOLOGNA	9	*6*	*3*
BRESCIA	6	*4*	*2*
CAGLIARI/SASSARI	6	*4*	*2*
CALTANISSETTA	5	*4*	*1*
CAMPOBASSO	3	*2*	*1*
CATANIA	7	*5*	*2*
CATANZARO	8	*5*	*3*
FIRENZE	10	*7*	*3*
GENOVA	5	*3*	*2*
L'AQUILA	6	*4*	*2*
LECCE/TARANTO	5	*4*	*1*
MESSINA	5	*3*	*2*
MILANO	12	*8*	*4*
NAPOLI	13	*9*	*4*
PALERMO	6	*4*	*2*
PERUGIA	4	*3*	*1*
POTENZA	5	*4*	*1*
REGGIO CALABRIA	6	*4*	*2*
ROMA	13	*9*	*4*
SALERNO	5	*4*	*1*
TORINO	9	*6*	*3*
TRENTO/BOLZANO	2	*1*	*1*
TRIESTE	3	*2*	*1*
VENEZIA	10	*8*	*2*
TOTALI	**176**	***122***	***54***

Le unità necessarie, come dettagliatamente illustrato nella Relazione tecnica, sono state recuperate in parte, per un totale di 54 posti, dagli organici assegnati alla soppressa figura del magistrato distrettuale (le cui funzioni sono state integralmente assorbite dalle piante organiche flessibili distrettuali) e, quanto all'ulteriore fabbisogno, attingendo alle residue unità disponibili a seguito dell'incremento del ruolo organico del personale di magistratura disposto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nel parere deliberato nella seduta dell'8 settembre 2021, ha ampiamente condiviso il progetto ministeriale sia per quanto attiene alla dotazione complessiva (176 unità), sia relativamente alla distribuzione della medesima tra funzioni giudicanti e requirenti.

In merito alla ripartizione dei contingenti distrettuali, l'organo di autogoverno della magistratura ha proposto limitate integrazioni, riferibili unicamente alla diversa distribuzione di 6 unità, come indicato nelle singole schede di analisi allegate alla delibera, confermando, pertanto, la complessiva validità del progetto ministeriale.

Le limitate osservazioni formulate dal Consiglio Superiore della Magistratura sono state oggetto di un supplemento di analisi da parte dell'Ufficio II del Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria al fine dell'imminente adozione delle conclusive determinazioni in merito alle necessità operative degli uffici, in conformità e coerenza con

l'impianto complessivo del progetto, per poter così procedere alla emanazione del decreto ministeriale di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali.

Al riguardo si evidenzia ulteriormente che, con proprio decreto, il Ministro della giustizia è anche chiamato ad individuare (ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della richiamata legge n. 48/2001) le condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione e la relativa durata minima, nonché i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio specificamente indicati ovvero per l'assegnazione agli uffici che versino nelle suddette condizioni critiche di rendimento.

La norma attribuisce, pertanto, al Ministro della giustizia, nell'ambito delle competenze costituzionalmente demandate in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il potere di individuare, mediante specifico decreto ministeriale, la tipologia di situazioni che integrano le condizioni critiche di rendimento idonee a dar luogo all'assegnazione dei magistrati delle piante organiche flessibili ai singoli uffici.

Col medesimo decreto, inoltre, deve essere stabilita la durata minima del periodo di assegnazione dei magistrati ai singoli uffici, in funzione delle concrete esigenze da soddisfare e degli specifici obiettivi da raggiungere in termini di superamento delle criticità, nonché i criteri di priorità da seguire nel dar luogo alle sostituzioni o alle assegnazioni.

In ottemperanza alla previsione normativa, l'Ufficio ha collaborato alla predisposizione dello schema di decreto ministeriale, che è stato trasmesso all'Ufficio di Gabinetto per le opportune determinazioni e il successivo invio al CSM per il prescritto parere.

Il suddetto schema di decreto ministeriale è stato predisposto sulla base degli indicatori e dei dati, anche statistici, in possesso del Dipartimento, frutto dell'attività di studio già cristallizzata nelle Relazioni tecniche (ed integrative) allegate ai decreti ministeriali 17 aprile 2019 e 14 settembre 2020; esso individua 13 condizioni critiche di rendimento, di cui 7 per gli uffici giudiziari giudicanti e 6 per quelli requirenti, che possono generare nei distretti e nei singoli uffici situazioni di difficoltà operative, sia contingenti e imprevedibili, sia strutturali e prevedibili, tali da non potervi far fronte con le sole risorse ordinarie e che richiedono un temporaneo aumento delle unità di magistrato agli stessi destinate.

Successivamente, sulla scorta delle indicazioni emerse all'esito del confronto con il Consiglio Superiore della magistratura in sede di Comitato paritetico e recepite nel parere espresso dall'organo di autogoverno nella seduta del 22 dicembre, l'Ufficio ha tempestivamente provveduto a rielaborare lo schema di decreto ministeriale di determinazione delle condizioni

critiche di rendimento, che è stato nuovamente trasmesso al Gabinetto del Ministro per le conclusive determinazioni.

Le modifiche apportate non incidono sull'impianto complessivo del provvedimento, limitandosi ad introdurre, nell'ambito delle condizioni e dei criteri applicativi già precedentemente individuati, elementi di maggiore flessibilità, idonei a corrispondere alle esigenze rappresentate dal CSM in sede di Comitato paritetico ed espresse nell'acquisito parere.

Allo stesso tempo, si è ritenuto opportuno definire con maggiore puntualità alcuni elementi presupposti e richiamati nell'articolato, relativi a dati statistici da considerare per la valutazione della sussistenza delle condizioni critiche di rendimento nonché agli ulteriori indicatori elaborati dal Consiglio Superiore della magistratura in merito alle presenze del personale di magistratura presso i singoli Uffici giudiziari.

All'esito di tali modifiche, in uno con l'acquisizione parere consiliare del 22 dicembre 2021, in data 27 dicembre la Ministra della giustizia ha firmato il decreto che individua le condizioni critiche di rendimento degli Uffici giudiziari che danno luogo all'assegnazione delle nuove risorse dell'organico flessibile distrettuale e la relativa durata minima di assegnazione (di un anno) , nonché i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio, ovvero per l'assegnazione agli uffici che versino in condizioni critiche di rendimento.

Riguardo quest'ultimo profilo, appare opportuno evidenziare la previsione inserita all'art. 6 del citato decreto in forza della quale, fino al completamento del PNRR, nell'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli Uffici giudiziari si rende necessario tener conto prioritariamente (al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 5, comma 1, de decreto, c.d. *eventi straordinari*) degli obiettivi di rendimento previsti nel Piano per il Ministero della giustizia, con particolare riferimento al conseguimento della riduzione dell'arretrato e della durata dei procedimenti, nonché delle esigenze connesse all'attuazione del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in relazione alla necessità di specializzazione professionale nei settori della crisi d'impresa e delle procedure concorsuali.

2. Piante organiche del personale di magistratura – Istituzione dei Procuratori europei delegati

Il decreto legislativo 29 gennaio 2021, n. 9, adeguando la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, ha delineato i criteri e le modalità di attuazione, nell'ambito della cooperazione rafforzata, dell'istituzione della Procura europea.

Stanti le disposizioni richiamate dal suindicato decreto legislativo, i primi interventi logistici di apprestamento del Ministero sono stati orientati allo studio e raccolta dei dati statistici sui procedimenti di competenza della Procura europea, nonché all'elaborazione di proposte relative al contingente nazionale dei procuratori europei delegati (d'ora in avanti PED) e alla loro distribuzione funzionale e territoriale.

In tale contesto è stato avviato, presso gli uffici requirenti di primo grado, un monitoraggio sui procedimenti pendenti per i reati richiamati dalla Direttiva PIF nel quinquennio 1° gennaio 2016-31 dicembre 2020, apparendo fondamentale disporre di un'attendibile stima del possibile carico di lavoro della neoistituita Procura europea per la determinazione della dotazione nazionale e della ripartizione territoriale dei PED ai fini dell'accordo previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 9/2021 e del conseguente decreto ministeriale di individuazione delle sedi di servizio e della determinazione della pianta organica.

Tali elementi conoscitivi, unitamente alle conseguenti riflessioni di carattere organizzativo e sistemico finalizzate all'individuazione della stima dei procedimenti di competenza della Procura europea, sono confluiti nella nota della Ministra del 9 marzo 2021 di trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura, per il prescritto parere, della "*proposta di accordo con il Procuratore Capo Europeo, previsto dell'art. 13, paragrafo 2, del Regolamento UE 2017/1939, per la determinazione del numero e della distribuzione funzionale e territoriale dei procuratori europei delegati*".

Nello specifico, la proposta determina in 20 unità, allo stato, il contingente complessivo dei PED, da ripartire tra 9 sedi di servizio in funzione del rispettivo ambito di operatività territoriale, pur in presenza di una competenza che è, testualmente, nazionale; ciascuna sede di servizio prevede la presenza di almeno due magistrati (mentre tre unità sono previste per le due sedi di maggiori dimensioni) per esigenze di massima efficienza dell'ufficio ed ha un ambito di operatività esteso a due o più distretti di Corte di appello (pur a fronte della competenza nazionale), come da prospetto che segue:

Sede	***Ambito di operatività distrettuale***	***Procuratori europei delegati***
Roma	Roma, Cagliari, L'Aquila, Perugia	3
Milano	Milano, Brescia	3
Bari	Bari, Campobasso, Lecce	2
Bologna	Bologna, Ancona, Firenze	2
Catanzaro	Catanzaro, Potenza, Reggio Calabria	2
Napoli	Napoli, Salerno	2
Palermo	Palermo, Caltanissetta, Catania, Messina	2
Torino	Torino, Genova	2
Venezia	Venezia, Trento, Trieste	2

Il CSM, con il parere reso nella seduta del 23 marzo 2021, ha ritenuto condivisibile, sulla base delle informazioni disponibili nell'attuale fase di avvio delle attività della Procura europea, la proposta ministeriale del 9 marzo 2021 nella parte in cui individua il contingente nazionale dei Procuratori europei delegati e le relative sedi di servizio.

All'esito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale N. 79 del 1° aprile 2021 dell'Accordo tra la Ministra della giustizia ed il Procuratore Capo europeo previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 9/2021, è stato pertanto emanato il decreto ministeriale 15 aprile 2021 (pubblicato nella G.U. n. 94 del 20 aprile 2021) che ha determinato il contingente nazionale ed individuato le sedi di servizio dei PED, in conformità alle previsioni dell'accordo (*ut supra*), demandando ad un separato ed emanando decreto la rideterminazione nel complesso delle piante organiche.

Nello specifico, con nota del 10 maggio 2021 la Ministra ha trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura, per il prescritto parere, la proposta di istituzione dei posti di Procuratore europeo delegato presso le procure della Repubblica individuate dal decreto ministeriale 15 aprile 2021.

La suddetta proposta, elaborata in conformità ai vincoli imposti dalla ridotta disponibilità di risorse, prevedeva che l'istituzione presso le Procure della Repubblica di Bari, Bologna, Catanzaro, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia di 20 posti di PED venisse realizzata attingendo le 20 unità necessarie in parte dalla residua disponibilità del ruolo organico e, per la quota residua, riducendo gli organici dei sostituti procuratori delle medesime sedi e di alcune procure e procure generali.

L'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, ha, tuttavia, disposto un incremento del ruolo organico del personale di magistratura finalizzato proprio ad assicurare la disponibilità delle risorse necessarie affinché l'istituzione dei posti di PED presso le Procure della Repubblica, individuate come sedi di servizio dal già citato decreto ministeriale 15 aprile 2021, avvenga senza incidere sugli organici dei medesimi uffici requirenti.

Le modifiche apportate al decreto-legge citato in sede di conversione (legge 21 ottobre 2021, n. 147) non hanno inciso sull'incremento della dotazione organica disposto dal suddetto art. 24, comma 1.

Tale previsione ha reso, quindi, necessario riconsiderare la proposta del 10 maggio 2021 alla luce ed in conformità del mutato quadro normativo di riferimento, che, da un lato, garantisce la disponibilità di ulteriori risorse organiche e, dall'altro, vincola l'impiego delle nuove risorse al preciso scopo del mantenimento della consistenza numerica dell'organico degli uffici requirenti individuati quali sedi PED, che, pertanto, non possono essere oggetto di riduzioni per le esigenze connesse all'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2017/1939 del 12 ottobre 2017.

L'Ufficio II del Capo Dipartimento ha, quindi, tempestivamente provveduto a predisporre un nuovo schema di richiesta di parere al CSM, sostitutivo della citata richiesta del 10 maggio 2021, che tiene conto della novella normativa ed in particolare dell'incremento di 20 unità del ruolo organico del personale di magistratura, che copre l'integrale fabbisogno di risorse necessario per l'istituzione dei 20 posti di PED presso le sedi indicate nel decreto ministeriale del 15 aprile 2021.

3. Le richieste provenienti dagli uffici giudiziari relative alla istituzione dei posti di presidente di sezione

Come già evidenziato nei paragrafi precedenti, l'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (recante *"bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario*